

GUATEMALA

Questa scheda Paese è stata aggiornata al 14/04/2020

Il Guatemala ha depositato gli strumenti per l'accessione alla Convenzione de L'Aja n.33 del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale il 26 novembre 2002 e il 1° marzo 2003 è entrata in vigore. La Convenzione non è entrata in vigore tra il Guatemala e cinque Stati (Canada, Germania, Olanda, Spagna e Regno Unito) che hanno sollevato un'obiezione all'adesione del Guatemala.

Referenti per l'adozione internazionale

Autorità Centrale

Consejo Nacional de Adopciones (CNA) [Consiglio nazionale delle adozioni]

7a. Avenida 6-68, zona 9, Città del Guatemala

e-mail cna@cna.gob.gt

sito web www.cna.gob.gt

Ambasciata del Guatemala in Italia

Via Colli della Farnesina, 128

00135, Roma

tel. + 39 06 36381143/ 06 36299091

fax + 39 06 3291639

e-mail embitalia@minex.gob.gt

Ambasciata d'Italia in [Guatemala](#)

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

Ricerca Enti Autorizzati in Guatemala

Compiti e funzioni dell'Autorità Centrale

- garantisce il diritto del minore a vivere con la propria famiglia biologica o, laddove ciò non sia possibile, in un altro ambiente familiare idoneo;
- assicura la protezione del minore durante tutta la procedura di adozione;
- raccoglie, conserva e scambia tutte le informazioni relative alla situazione del minore e alla coppia, necessarie per concludere la procedura di adozione;
- assicura che sia verificata l'impossibilità di una adozione nazionale per il minore, che ha sempre la precedenza su quella internazionale, prima di autorizzare quest'ultima;
- supervisiona tutte le fasi della procedura di adozione del minore così da garantire che vengano rispettate le disposizioni di legge;
- accredita e autorizza gli enti dei Paesi stranieri ad operare in Guatemala.

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: [e-tutorial sull'adozione internazionale CAI](#)

Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- coppie eterosessuali sposate, o in un'unione di fatto dichiarata conforme alla legislazione del Guatemala, a condizione che entrambi siano d'accordo nell'adottare il minore (art.13 del DL 77-2007);
- le persone singole, quando sia nel superiore interesse del minore (art.13 del DL 77-2007);
- la differenza di età tra gli adottanti e il minore non deve essere inferiore a venti anni (art.14 del DL 77-2007);
- la coppia non deve avere procedimenti pendenti con la giustizia e deve possedere valide qualità morali e socioculturali, nonché le abilità necessarie a consentire il pieno sviluppo del minore; tale idoneità ad adottare è stabilita e poi certificata attraverso un processo di valutazione che include una relazione psicosociale riguardante aspetti giuridici, economici, psicologici, medici, sociali e personali (art.14 del DL 77-2007);

La legge del Guatemala indica altresì i casi in cui non è possibile adottare:

- presenza di malattie fisiche, disturbi mentali e della personalità, tali da rappresentare un rischio per la salute, la vita, l'integrità e il pieno sviluppo del minore (art.16 del DL 77-2007);
- dipendenza fisica o psicologica da farmaci che non siano stati prescritti da un medico e da qualsiasi altra sostanza che crea dipendenza;
- condanna per reati contro la vita, l'integrità fisica, la sessualità e la libertà delle persone (art.16 del DL 77-2007);
- mancanza dell'espresso consenso di uno dei coniugi o di una delle parti dell'unione di fatto (art.16 del DL 77-2007);
- decadenza dalla responsabilità genitoriale, o quando essa sia stata limitata o sospesa fino a quando il giudice competente non ne disponga eventualmente la

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- reintegrazione (art.16 del DL 77-2007).

Requisiti dei minori adottandi

- minori orfani o dichiarati abbandonati (art.12 del DL 77-2007);
- minori per i quali una sentenza ha dichiarato di essere stato violato il loro diritto alla famiglia (art.12 del DL 77-2007);
- minori i cui genitori biologici siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale in seguito ad un provvedimento giudiziario (art.12 del DL 77-2007);
- minori i cui genitori biologici abbiano volontariamente espresso la volontà di inserirli nel circuito dell'adozione (art.12 del DL 77-2007).

Ulteriore aspetto rilevante secondo la normativa del Guatemala:

- i fratelli dichiarati adottabili non possono essere separati prima o durante la procedura di adozione e devono essere adottati insieme, tranne che per giustificati motivi, tenendo conto del loro superiore interesse (art.12 del DL 77-2007).

Passaggi della procedura

- la coppia conferisce l'incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al CNA;
- tra le coppie che abbiano fatto domanda di adozione, il CNA sceglie quella ritenuta maggiormente idonea a prendersi cura del minore; tale scelta interviene entro un periodo di dieci giorni dalla data della domanda, dando priorità al collocamento del minore presso una famiglia del Guatemala laddove ciò sia possibile; in caso contrario inizia la procedura di adozione internazionale sempre nel superiore interesse del minore (art.43 del DL 77-2007);

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- il CNA verifica che in ogni fase della procedura di adozione venga rispettato quanto previsto nella legge; è presente una équipe interdisciplinare interna al CNA che segue i diversi aspetti della procedura di adozione (art.43 del DL 77-2007);
- alla coppia viene sottoposta la proposta di abbinamento con un minore e, se accetta, deve esprimere l'accettazione scritta prima del periodo di socializzazione, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'abbinamento stesso (art.44 del DL 77-2007);
- ricevuta l'accettazione dell'abbinamento, il CNA autorizza un periodo di convivenza tra il minore e la coppia non inferiore a cinque giorni (art.44 del DL 77-2007); due giorni dopo la fine di questo periodo il CNA ascolta il minore, quando la sua età e maturità lo consentano, per permettergli di esprimere il proprio consenso in forma scritta (art.45 del DL 77-2007);
- l'équipe interdisciplinare del CNA redige entro tre giorni dalla fine del periodo di socializzazione, una relazione riguardante la qualità della relazione stabilita e la trasmette al Tribunale (art.46 del DL 77-2007);
- perché possa essere decisa l'adozione, è necessario che il minore sia autorizzato dalle autorità del Guatemala a lasciare il Paese con la coppia, nonché che sia stato concesso il visto italiano al minore per consentirgli di entrare in Italia (art.47 del DL 77-2007);
- a conclusione della procedura amministrativa il CNA decide entro cinque giorni sull'adozione e trasmette l'intero fascicolo al Tribunale competente (art.48 del DL 77-2007);
- il Tribunale, accertata la correttezza della procedura e verificato l'esito positivo della valutazione dell'équipe, emette la sentenza di adozione (artt.49-50 del DL 77-2007);

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- la sentenza è appellabile entro i tre giorni successivi alla notificazione della stessa (art.48 del DL 77-2007); trascorso questo periodo, il giudice ordina la registrazione dell'adozione nel Registro civile corrispondente, concedendo la custodia del minore ai fini dell'immigrazione e adozione all'estero (artt. 53 e 55 del DL 77-2007).

Post-adozione

L'ente autorizzato trasmette in Guatemala le relazioni concernenti l'integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza semestrale per i due anni successivi all'adozione (art.70 del Regolamento n.182).

Normativa di riferimento

- [Decreto n.77-2007- Ley de adopciones](#) [Decreto n.77 del 2007- Legge sulle adozioni];
- [Reglamento de la Ley de adopciones n.182-2010](#) [Regolamento n.182 del 2010 relativo alla Legge sulle adozioni].

Link e allegati

- HCCH, Country profile - State responses: [Guatemala](#);
- UN, Committee on the Rights of the Child, [Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Combined fifth and sixth periodic reports, Guatemala](#), CRC/C/GTM/5-6, 28 february 2017;
- UN, Committee on the Rights of the Child, [Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Guatemala](#), CRC/C/GTM/CO/5-6, 28 february 2018.